

Causa C-190/89

Marc Rich and Co. AG  
contro  
Società Italiana Impianti PA

[domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla Court of Appeal (Londra)]

« Convenzione di Bruxelles —  
Art. 1, secondo comma, n. 4 — Arbitrato »

Relazione d'udienza .....	3856
Conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon presentate il 19 febbraio 1991 .....	3865
Sentenza della Corte 25 luglio 1991 .....	3894

Massime della sentenza

*Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Ambito di applicazione — Materie escluse — Arbitrato — Nozione — Azione proposta dinanzi al giudice di uno Stato ai fini della designazione di un arbitro — Inclusione — Necessità di risolvere una questione preliminare relativa all'esistenza o alla validità della clausola compromissoria — Irrilevanza*

*(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 1, secondo comma, n. 4)*

Escludendo dall'ambito di applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, attraverso il suo art. 1, secondo comma, n. 4, la materia dell'arbi-

trato, per la ragione che quest'ultima già era oggetto di convenzioni internazionali, le parti contraenti hanno inteso escludere l'arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati.

Ne consegue che la citata disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'esclusione da essa prevista si estende ad una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato che abbia ad

oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell'esistenza o della validità di una clausola compromissoria.

## RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-190/89 \*

### I — Antefatti e procedimento

Con telex del 23 gennaio 1987, la Marc Rich & Co. AG, attrice nella causa principale (in prosiegua: l'« attrice »), faceva un'offerta di acquisto di una partita di petrolio grezzo iraniano con consegna « fob » alla Società Italiana Impianti PA, convenuta nella causa principale (in prosiegua: la « convenuta »). Il 25 gennaio la convenuta accettava questa offerta subordinatamente ad alcune condizioni supplementari. Il 26 gennaio, l'attrice confermava l'accettazione di tali condizioni supplementari prima di inviare, il 28 gennaio, un ulteriore telex che specificava i termini del contratto e che conteneva la seguente clausola:

#### « Legge regolatrice ed arbitrato

La legge regolatrice del presente contratto, quanto alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, è la legge inglese. Qualsiasi controversia fra acquirente ed alienante sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri a Londra; ciascuna delle parti provvederà a nomi-

arne uno, mentre il terzo sarà designato dai due arbitri così prescelti. Il lodo arbitrale pronunciato all'unanimità o a maggioranza sarà definitivo e vincolante per le parti ».

Tale telex non ha avuto risposta. Le operazioni di carico della nave indicata allora dall'attrice terminavano il 6 febbraio. Lo stesso giorno, l'attrice lamentava che il carico era gravemente deteriorato. Essa faceva valere un credito per risarcimento danni di oltre 7 milioni di USD. La convenuta declina qualsiasi responsabilità.

Il 18 febbraio 1988, la *convenuta* citava l'attrice in *Italia* al fine di ottenere una sentenza di accertamento che escludesse la sua responsabilità nei confronti della controparte. La citazione veniva notificata il 29 febbraio 1988. Il 4 ottobre 1988, l'attrice presentava la propria comparsa di risposta e proponeva una domanda riconvenzionale con la quale eccepiva l'esistenza della clausola compromissoria e negava la competenza dell'autorità giudiziaria italiana.

\* Lingua processuale: l'inglese.